

OPEN DATA IN ARCHEOLOGIA: UNA QUESTIONE GIURIDICA O CULTURALE?

1. PREMESSA

Di Open Data in archeologia si parla ormai da anni e questa tematica è stata affrontata, in Italia, da vari progetti che hanno dato risposte diverse all'esigenza di condividere i risultati della ricerca archeologica. Tutte le soluzioni sono però orientate nella medesima direzione: la ricerca archeologica risponde, nelle varie declinazioni delle attività svolte, alla funzione di accrescere il patrimonio pubblico di conoscenza, la cui diffusione va quindi promossa dallo Stato, che la gestisce a nome dei cittadini.

L'apertura degli archivi delle Pubbliche Amministrazioni costituisce quindi un'importante chance, sia perché i dati possono essere utilizzati al meglio per rendere le Amministrazioni più trasparenti e più efficienti, sia perché essi possono essere riutilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti. Negli ultimi tempi, infatti, si è affermata a livello comunitario la ferma volontà di rendere queste informazioni disponibili anche a soggetti terzi, svincolandole dallo stretto ambito dei procedimenti amministrativi per i quali erano state formate. In una società come la nostra, in cui la conoscenza e l'informazione viaggiano sui binari dell'immediatezza, i dati pubblici diventano materia prima per l'elaborazione di ricerche, prodotti e servizi: una sorta di bacino cui attingere per soddisfare domande nuove e differenti. Anche numerose disposizioni normative, infatti, riflettono l'intenzione di rendere conoscibili i dati del settore pubblico e di valorizzarne i contenuti attraverso indicazioni operative sugli aspetti organizzativi e tecnologici ritenuti indispensabili per armonizzare l'operato di istituti diversi.

Nel solco di questa tendenza, culturale prima ancora che normativa, si pone anche l'operato del Progetto SITAR (<http://www.archeositarproject.it/>), che nasce in seno ad una Amministrazione Pubblica e vuole essere lo strumento per rendere effettiva l'apertura di set di dati archeologici relativi alla città di Roma, debitamente validati. L'entità della ricaduta di un simile operato deve essere valutata in relazione ai vantaggi scientifici e economici che esso è in grado di produrre: nella capacità di miglioramento organizzativo e gestionale (evitando costi superflui derivanti dalla duplicazione degli sforzi per produrre informazioni già possedute da altre amministrazioni); nella capacità di miglioramento della qualità dei dati (giovandosi delle segnalazioni di eventuali errori e imprecisioni da parte di nuovi utilizzatori); infine, nella capacità di aumentare la trasparenza, la condivisione e la partecipazione, nonché la circolazione dei saperi e della ricerca scientifica.

Fin qui l'aspetto teorico della questione, che generalmente trova tutti concordi; tuttavia la realtà dei fatti e l'applicazione pratica di questi principi mostrano come su questo tema siano tante le questioni ancora aperte, che cercheremo ora di delineare.

2. L'ESPERIENZA DEL SITAR

I principi generali sopra espressi in merito all'informazione del settore pubblico, se trasportati nel contesto della produzione, archiviazione e divulgazione delle informazioni di carattere archeologico, ci portano a considerare l'esigenza che i dati e i documenti di cui le Soprintendenze sono in possesso vengano resi accessibili al pubblico con modalità il più possibile semplici, inclusive e democratiche, pur salvaguardando le esigenze di tutela e i diritti di terze persone (MANACORDA 2014; MONTANARI 2014).

Queste riflessioni sono state il principio ispiratore che ha portato alla progettazione del SITAR, il Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma, nato nel 2007 all'interno dell'allora Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (oggi Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma, SS-Col). Scopo del progetto è quello di venire incontro alle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico della città, e rispondere in maniera efficace ai temi legati alla pianificazione, senza tralasciare l'aspetto più propriamente scientifico legato allo studio e alla ricostruzione del tessuto antico nelle varie epoche storiche. Il progetto è stato presentato più volte (cfr. SERLORENZI 2011; SERLORENZI, JOVINE 2013; SERLORENZI, LEONI 2015). In questa sede si intende porre l'attenzione sui punti più strettamente correlati con la condivisione dei dati.

La progettazione ha tenuto conto delle modalità di esposizione pubblica dei dati, al fine di rendere le informazioni fruibili e riutilizzabili da parte degli utenti interessati, nel rispetto della normativa vigente in merito alla privacy e al diritto d'autore, anche perché una riflessione compiuta su un caso paradigmatico e complesso come quello di Roma potrà servire da spunto per molte altre realtà sia all'interno che all'esterno del Ministero.

Per comprendere le specifiche esigenze della materia, occorre brevemente ripercorrere le attività svolte nel campo della ricerca archeologica. Durante uno scavo viene realizzata una precisa documentazione, costituita da rilievi topografici e disegni di dettaglio, fotografie, schede di unità stratigrafica e muraria, giornali di scavo e una relazione scientifica che descrive i risultati dell'indagine. Va sottolineato che questi documenti rappresentano il patrimonio originale su cui sviluppare ricerche future e approfondimenti scientifici; queste informazioni, infatti, contestualmente allo studio dei reperti, consentono la periodizzazione dello scavo, per giungere all'interpretazione

dei dati, ovvero alla ricostruzione delle fasi di vita del sito. Quelli citati costituiscono i materiali che, in parte in formato cartaceo, in parte in formato digitale, vengono consegnati agli archivi della Soprintendenza al termine dei lavori. Da quel momento, occorre distinguere il destino dei dati da quello dei documenti che li rappresentano e descrivono.

2.1 I dati

Durante lo scavo archeologico, i dati scientifici vengono registrati in maniera oggettiva su supporti e schemi standardizzati: le schede US e USM per la descrizione delle singole unità stratigrafiche, il Matrix per la registrazione della sequenza stratigrafica, i rilievi grafici per la rappresentazione dei rinvenimenti e la loro collocazione nello spazio topografico. I risultati dell'indagine, oltre ad essere trascritti nel giornale di scavo, sono poi oggetto di una relazione scientifica preliminare, che costituisce il “tessuto connettivo” di queste informazioni. Da questi documenti, vengono estratti i dati archeologici, inseriti all'interno del sistema informativo SITAR sulla base dei requisiti minimi stabiliti a monte. I dati vengono archiviati in distinti livelli logici: il primo livello di schedatura contiene le informazioni relative all'origine dell'informazione (OI) e riguarda quindi la “storia” dell'indagine archeologica, permettendo di identificare il contesto di produzione dei dati. Questa sezione comprende data, localizzazione, descrizione, proprietari, richiedenti, équipe scientifica (Fig. 1).

DIRETTORE SCIENTIFICO	😊
ASSISTENTE SCIENTIFICO	😊
SUDDIVISIONE AMMINISTRATIVA	😊
COLLOCAZIONE IN ARCHIVIO	😊
INDIRIZZI DI RIFERIMENTO	😞
GRADO GEO-REFERENZIAZIONE	😊
PLANIMETRIA AREA INDAGATA	😊
METODO GEO-REFERENZIAZIONE	😊
DATA AVVIO E FINE INDAGINE	😊
METODOLOGIA DI INDAGINE	😊
SOGGETTO RICHIEDENTE	😞
SOGGETTO ESECUTORE	😊
PROPRIETA' IMMOBILIARE	😞
DESCRIZIONE DEI LAVORI	😊
FUNZIONARIO COMPETENTE	😊

Fig. 1 – I campi presenti nella scheda di origine dell'informazione (OI).

CODICE UNIVOCO	☺
METODO DI RICERCA	☺
DEFINIZIONE OGGETTIVA	☺
DEFINIZIONE SPECIFICA	☺
DEFINIZIONE INTERPRETATIVA	☺
GRADO GEOREFERENZIAZIONE	☺
METODO GEOREFERENZIAZIONE	☺
TIPO RAPPRESENTAZIONE	☺
DESCRIZIONE	☺
TECNICA EDILIZIA	☺
QUOTA MASSIMA	☺
QUOTA MINIMA	☺
CRONOLOGIA	☺



Fig. 2 – I campi presenti nella scheda di partizione archeologica (PA).

I dati personali, ovvero relativi a «persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione» (D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 4), che potrebbero essere desunti dall’associazione dei tre campi relativi a soggetto richiedente e/o proprietà immobiliare e indirizzo di riferimento, registrati ad uso dell’ufficio, non vengono resi pubblici in ossequio alla legge vigente. Tutte le altre informazioni sono invece pubbliche, e possono essere rilasciate con licenza CC0, come stabilito dal protocollo d’intesa che la SS-COL ha firmato con il Progetto ARIADNE.

Il secondo livello di schedatura è costituito dalla partizione archeologica (PA), che contiene il dato analitico dell’informazione scientifica, distinto su base cronologica e funzionale. La scheda di PA rappresenta il “livello minimo di conoscenza”, definendo tipologia dell’oggetto archeologico archiviato, cronologia, tecniche edilizie, dati altimetrici, ovvero le informazioni essenziali necessarie per assicurare una corretta comprensione del contesto topografico e archeologico (Fig. 2). Il terzo livello di schedatura, l’unità archeologica, presenta le stesse voci della scheda di PA, dalla quale si differenzia solo per un approccio interpretativo e non più analitico alla conoscenza archeologica.

Ogni scheda di OI, PA e UA conserva sempre le indicazioni relative all’archeologo, autore della documentazione, agli altri componenti dell’equipe scientifica, e al funzionario incaricato della direzione scientifica dello scavo. La scelta di citare sempre gli autori risponde alla volontà di conservare

integra la filiera di produzione dei dati e di consentirne l'attribuzione a coloro che durante lo scavo archeologico li hanno registrati. L'attribuzione della fonte, in altre parole, risponde all'esigenza di poter riutilizzare liberamente e correttamente queste informazioni citandone l'"autore", nello stesso modo in cui è possibile citare la referenza bibliografica di una pubblicazione scientifica, dando così dignità di autore ad un folto gruppo di professionisti esterni all'amministrazione che per lungo tempo sono rimasti anonimi.

Questi dati saranno rilasciati dunque sotto licenza CC BY o CC BY SA, citando gli autori dello scavo e il SITAR in qualità di fornitore del servizio. La scelta della licenza CC BY SA, attualmente oggetto di riflessione, non vuole rappresentare una limitazione della libertà di riutilizzo dei dati, ma intende favorire la diffusione di una cultura di condivisione della conoscenza e di dialogo fra studiosi.

2.2 I documenti

Numerosi provvedimenti legislativi emanati negli ultimi anni convergono sull'esigenza della condivisione dei dati posseduti, organizzati e gestiti dalla Pubblica Amministrazione; tuttavia a livello normativo si stenta a trovare una risposta chiara circa i modi e i tempi per la diffusione e l'esposizione pubblica dei relativi documenti, dando adito ad atteggiamenti di inutile conservatorismo, che non facilitano apertura e condivisione. Al momento, dunque, i documenti d'archivio digitalizzati nell'ambito del progetto SITAR sono consultabili solo da parte degli utenti autorizzati, previa autenticazione, ma non vengono esposti pubblicamente.

Di fatto occorre fare una riflessione più profonda, che coinvolga l'attività svolta dal Ministero, sulla possibilità di rendere pubblici anche questi documenti. Il 90% degli scavi condotti in Italia, in base alla norma sull'archeologia preventiva, viene effettuato previa autorizzazione della Soprintendenza, che esercita la direzione scientifica e autorizza società esterne a svolgere il lavoro: queste ultime sostengono l'onere economico di archeologi professionisti che prestano assistenza scientifica e consegnano al termine dell'indagine la documentazione prodotta all'archivio della Soprintendenza competente (Fig. 3).

Il punto chiave su cui si concentra la riflessione è appunto lo *status* di questi documenti, sul quale una serie di quesiti sono aperti: le relazioni scientifiche vanno considerate opere dell'ingegno a carattere creativo e tutelate, quindi, dal diritto d'autore? Si possono ritenere opere svolte "su commissione"? È possibile considerarle documento pubblico, in quanto richieste da un Ente pubblico nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali? Per poterle pubblicare, è sufficiente attribuire all'autore i diritti morali, riconoscendone la paternità intellettuale, o è necessario il suo consenso?




Fig. 3 – I soggetti coinvolti nella produzione, divulgazione e riuso dei dati archeologici.

Affinché la riflessione si sposti dal piano strettamente legale verso un approccio orientato alla gestione virtuosa del patrimonio informativo degli archivi, possiamo citare le parole con cui D. Manacorda descrive i tratti essenziali della ricerca archeologica, il cui compito è quello di trasformare le tracce materiali in documenti storici attraverso le «tappe della individuazione, della raccolta, della descrizione e dell'organizzazione dei dati» (MANACORDA 1998, § 2).

Seguendo questo filo conduttore, possiamo riaffermare che la raccolta dei dati sul campo debba essere assimilata alla fase di analisi e pertanto, come detto in precedenza, i dati possano essere esposti pubblicamente. Altrettanto chiara è anche l'ultima fase del percorso di conoscenza, che riguarda il lavoro di ricerca per l'interpretazione dei dati, attività che deve essere ovviamente riconosciuta come lavoro autonomo e originale, la cui pubblicazione è subordinata al consenso dell'autore. Rimane incerta la fase intermedia della sintesi, che in parte può essere ascritta ancora alla raccolta dei dati, in parte invece costituisce già un lavoro di ricerca. Proprio questa, dunque, è la fase sulla quale la discussione rimane aperta: il permanere di questa incertezza condanna un enorme patrimonio di conoscenza a languire negli archivi. Il materiale è consultabile in sede, su richiesta, ma non si può giovare dell'enorme vantaggio della digitalizzazione e della pubblicazione in rete.

Occorre quindi, a nostro parere, riflettere sull'opportunità di una impostazione che abbandoni un approccio esclusivamente burocratico, per interrogarsi su come contemperare i diritti degli autori con il comune

diritto alla conoscenza: il permanere delle attuali modalità di consultazione dei documenti cartacei, infatti, non aumenta le tutele per gli autori, e al contempo limita enormemente la diffusione dei documenti, rendendone più complicata la consultazione da parte degli studiosi, legata anche al fatto che numerosi provvedimenti normativi ancora in vigore sono stati concepiti prima della “rivoluzione digitale”. Proprio per questo motivo, potrebbe essere più opportuno promuovere l’impegno del Ministero nell’attività di digitalizzazione, conservazione e pubblicazione dei documenti d’archivio, fatto salvo il riconoscimento della paternità intellettuale, permettendo di semplificare una serie di azioni e ottenere una più agevole diffusione di dati e contenuti utili alla crescita della ricerca scientifica e al consolidamento della circolazione libera dei saperi. Per poter superare l’attuale incertezza normativa, è dunque opportuno dare vita ad un dibattito che vada al di là di una soluzione prettamente giuridica, per tenere conto in primo luogo dei risvolti culturali legati a questa tematica.

MIRELLA SERLORENZI, ILARIA IOVINE

Soprintendenza Speciale per il Colosseo,
il Museo Nazionale Romano e l’area archeologica di Roma
mirella.serlorenzi@beniculturali.it
ilaria.jovine@beniculturali.it

VALERIA BOI, MILENA STACCA

Progetto SITAR – Soprintendenza Speciale per il Colosseo,
il Museo Nazionale Romano e l’area archeologica di Roma
boivaleria@gmail.com
milena.stacca@gmail.com

BIBLIOGRAFIA

- MANACORDA D. 1998, s.v. *Archeologia*, in *Enciclopedia del Novecento, II Supplemento*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani (http://www.treccani.it/enciclopedia/archeologia_res-9fd4181d-87f0-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Enciclopedia-del-Novecento%29/).
- MANACORDA D. 2014, *L’Italia agli Italiani. Istruzioni e ostruzioni per il patrimonio culturale*, Bari, EdiPuglia.
- MONTANARI T. 2014, *Istruzioni per l’uso del futuro*, Roma, Minimum fax.
- SERLORENZI M. (ed.) 2011, *Sitar: Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma, Atti del I Convegno (Roma 2010)*, Roma, Iuno.
- SERLORENZI M., IOVINE I. (eds.) 2013, *SITAR. Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma. Potenziale archeologico, pianificazione territoriale e rappresentazione pubblica dei dati, Atti del II Convegno (Roma 2011)*, Roma, Iuno.
- SERLORENZI M., LEONI G. (eds.) 2015, *Il SITAR nella rete della ricerca italiana. Verso una conoscenza archeologica condivisa, Atti del III Convegno (Roma 2013)*, «Archeologia e Calcolatori», Suppl. 7, Firenze, All’Insegna del Giglio.

ABSTRACT

Archaeological research responds to the ultimate purpose of increasing common knowledge, the conservation and dissemination of which are entrusted to the State on behalf of the citizens. Following this basic principle, which is not only legal but first and foremost cultural, the SITAR, a project designed and managed by the archaeological Superintendency of Rome, is dealing with the issue of making archaeological data accessible to the public. The office's archives represent a major repository of archaeological field reports, often unpublished. To date, SITAR has made archaeological data freely accessible online, through the publication of summary sheets of information extracted from field reports, previously validated by State Officials. Up to now the documents have been accessible only to registered users, but they are not published online because of privacy protection and authorship rights. The debate about the rights of publication of those documents is still open, so this persistent legal uncertainty prevents this great fund of knowledge from taking advantage of the "digital revolution".